



UFF. DOR/MRT/PF

PROT. 201700002274/AG

Roma 14 MAR. 2017.

Oggetto: Legge responsabilità professionale – Obbligo assicurativo

8.1

Ill. Cons.

Giuseppe Chinè

Capo di Gabinetto

Ministero della salute

Lungotevere Ripa, 1

00153 Roma

sagr.capogabinetto@sanita.it

Illustre Consigliere,

come è noto, nella seduta dello scorso 28 febbraio, la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, attualmente in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In particolare, l'art. 10 introduce, al comma 1, l'obbligo assicurativo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, prevedendo, al successivo comma 6, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge (di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti) siano determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati.

Inoltre, al comma 2 del medesimo articolo, è chiarito che per il professionista sanitario che svolga la propria attività al di fuori di una struttura sanitaria o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, resta fermo l'obbligo assicurativo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, all'articolo 5 del D.P.R. 137/2012 e all'articolo 3, comma 2, del D.L. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 189/2012.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Peraltro, il citato art. 3, comma 2, del D.L. 158/2012, convertito dalla L. 189/2012 prevede l'adozione di un DPR per disciplinare le procedure ed i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e, a tal proposito, la seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 dicembre 2015, aveva chiarito che fino all'emanazione del suddetto decreto *"l'obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non possa ritenersi operante"*.

Al riguardo, al fine di poter fornire corrette indicazioni agli Ordini provinciali e ai farmacisti iscritti all'albo, la scrivente Federazione chiede a codesto rispettabile Dicastero di voler confermare se, anche alla luce delle ultime innovazioni normative, resta tuttora sospeso l'obbligo assicurativo di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 158/2012, convertito dalla L. 189/2012 in capo ai professionisti sanitari in attesa dell'adozione del previsto DPR e se il nuovo obbligo in capo alle strutture sanitarie sia immediatamente operativo ovvero se, anche in tal caso, sia necessario attendere il sopra richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Nel restare in attesa di un riscontro, si ringrazia per l'attenzione e si porgono i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)

